



## **Rete Natura 2000**

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

# **IT1160007- SORGENTI DEL BELBO**

## **Misure di conservazione sito-specifiche**

**Versione editoriale**

*(Approvate con D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016)*



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Biodiversità e Aree Naturali



# INDICE

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 *(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

## **TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI RELATIVE AL SITO IT1160007 - “SORGENTI DEL BELBO”**

Art. 2. *(Disposizioni generali)*

Art. 3 *(Divieti)*

Art. 4 *(Obblighi)*

Art. 5 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 6 *(Monitoraggi e piani di azione)*

## **TITOLO III MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1160007 - “SORGENTI DEL BELBO”**

Art. 7 *(Ambito di applicazione)*

### **CAPO I – AMBIENTI FORESTALI**

Art. 8 *(Disposizioni generali)*

Art. 9 *(Divieti)*

Art. 10 *(Obblighi)*

Art. 11 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 12 *(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)*

Art. 13 *(Norme per i Querce-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli – 9160)) (Cod. Palearctic 41.28)*

Art. 14 *(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0\*) (Cod. Palearctic 44.30)*

Art.15 *(Norme per i Castagneti (Boschi di Castanea sativa – 9260)) (Cod. Palearctic 41.90)*

### **CAPO II - Ambienti aperti**

Art. 16 *(Divieti)*

Art. 17 *(Obblighi)*

Art. 18 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 19 (Norme per le bordure planiziali, montane e alpine di megafornie idrofile – 6430)(Cod. Palearctic 37.70)

Art. 20 (Norme per le praterie secche su calcare a *Bromus erectus* (Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (\*stupenda fioritura di orchidee) - 6210 (\*)) (Cod. Palearctic 34.30)

Art. 21 (Norme per le praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*) – 6410) (Cod. Palearctic 37.31)

### **CAPO III – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere**

Art. 22 (Obblighi generali per i piani di gestione)

Art.23 (Divieti)

Art. 24 (Obblighi)

Art. 25 (Attività da promuovere e buone pratiche)

### **CAPO IV - Ambienti delle acque correnti**

Art.26 (Divieti)

Art. 27 (Obblighi)

Art. 28 (Attività da promuovere e buone pratiche)

### **CAPO V - Ambienti agricoli**

Art. 29 (Divieti)

Art. 30 (Obblighi)

Art. 31 (Attività da promuovere e buone pratiche)

Art. 32 (Prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510)(Cod. Palearctic 38.20)

## **TITOLO IV MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE**

### **CAPO I - Specie vegetali**

Art. 33 (Disposizioni generali)

Art. 34 (Misure di conservazione per tutte le specie vegetali di cui all'allegato A Tabella 2)

Art. 35 (Misure a favore di *Gladiolus palustris*)

### **CAPO II - Specie animali**

Art. 36 (Disposizioni generali)

Art. 37 (*Canis lupus*)

Art. 38 (Misure a favore di *Circaetus gallicus* e *Pernis apivorus*)

Art. 39 (Misure a favore di *Lanius collurio*)

Art. 40 (Misure a favore di *Emberiza hortulana*)

## **ALLEGATI**

### **Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie**

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1160007  
“Sorgenti del Belbo”

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Tab. 3 - Piano di monitoraggio delle specie inserite negli allegati della Direttiva e di specie di interesse naturalistico

### **Allegato B – Elenchi specie alloctone invasive**

Tabella 1 : Specie Animali alloctone

Tabella 2 : Specie vegetali alloctone

### **Allegato C – Elenco specie forestali autoctone sporadiche**



# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

*(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *"Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1160007 "Sorgenti del Belbo", in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*.
2. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)"* e trovano applicazione immediata nel sito di interesse comunitario (SIC) IT1160007 SORGENTI DEL BELBO e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della sua designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte".
4. Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso:
  - a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
  - b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
5. Le presenti misure di conservazione:
  - a) integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nelle porzioni del sito Natura 2000 ricadenti nel territorio della Riserva Naturale delle Sorgenti del Belbo;
  - b) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali.
6. I piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.
7. Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure

compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

8. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.
9. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche e le specifiche normative, di settore nazionali e regionali;
10. Costituiscono parte integrante delle presenti misure di conservazione sito-specifiche le tavole cartografiche ed i documenti allegati.

## TITOLO II

# MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI RELATIVE AL SITO IT1160007 - “SORGENTI DEL BELBO”

### Art. 2.

#### *(Disposizioni generali)*

1. Nel sito IT1160007 “Sorgenti del Belbo” sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell’Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante, all’interno del Sito della Rete Natura 2000 “Sorgenti del Belbo” IT1160007 di diverse tipologie ambientali di cui alla tabella 1 delle presenti misure di conservazione, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano mantenere o ripristinare uno stato di conservazione favorevole per gli habitat e le specie di interesse comunitario.
3. E’ richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, e sulle altre specie di rilevante interesse conservazionistico presenti nel sito.
4. Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all’articolo 45 della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell’articolo 44 della l.r. 19/2009, delle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) e delle presenti misure di conservazione sitespecifiche.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) e dalle presenti Misure di Conservazione sitespecifiche o dai piani di gestione non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene richiamata da tali misure e piani.
7. Fatto salvo quanto previsto all’art. 1, comma 6, preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli habitat e delle specie presenti, non è richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza per:
  - a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d’uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20 per cento, salvo i disposti di cui al Titolo V delle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte (DGR54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) per le specie di chiroterti tutelate dalle Direttive europee;
  - b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di strade statali, provinciali e comunali a condizione che:
    1. non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d’ubicazione;
    2. il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio;
    3. non siano previsti l’impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d’acqua e laghi;
  - c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il

- passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti;
- d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all'interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali;
  - e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo dell'azienda agricola delle aziende agricole e forestali;
  - f) realizzazione di nuove derivazioni idriche assoggettate a procedura semplificata a norma della specifica regolamentazione in materia di uso delle acque pubbliche, a condizione che non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo e sulle sponde;
  - g) interventi edilizi da effettuarsi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nell'ambito delle perimetrazioni dei centri abitati, definite o individuate in applicazione della normativa urbanistica vigente, nonché la realizzazione di edifici o strutture ad uso pertinenziale quali ad esempio box, ricoveri attrezzi, tettoie, piscine ecc. entro i lotti di pertinenza di edifici isolati esistenti, a destinazione residenziale o agricola, salvo quanto previsto al Titolo V delle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte (DGR54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) per le specie di chiropteri tutelate dalle Direttive europee;
8. è richiesta la comunicazione scritta al soggetto gestore per interventi di manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l'emittenza radiotelevisiva) a condizione che:
- a) non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d'ubicazione;
  - b) il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio;
  - c) non siano previsti l'impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d'acqua e laghi.

Per tali interventi, il soggetto gestore, entro 30 giorni dalla comunicazione trasmette eventuali osservazioni e/o prescrizioni (silenzio-assenso) o può richiedere l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza.

### **Art. 3**

#### *(Divieti)*

1. Nel Sito della Rete Natura 2000 "Sorgenti del Belbo" IT1160007 è fatto divieto di:
- a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie della flora spontanea e le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;
  - b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;
  - c) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente corrispondenti ai seguenti habitat Natura 2000: codici 6210\*, 6410, 6430, 6510 (le cui descrizioni sono consultabili al sito: <http://www.regione.piemonte.it/habiweb/ricercaAmbienti.do>), se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat, ovvero per ricostituire habitat per specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat e dell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
  - d) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali alberi isolati o in gruppo, zone umide (stagni, , torbiere, sorgenti, , pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata

- inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, nonché sono ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invasive o non autoctone;
- e) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
  - f) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente;
  - g) realizzare nuove discariche, impianti di acque reflue, impianti di trattamento di trattamento e/o smaltimento di fanghi, e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo, a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto. Sono fatti salvi gli impianti di trattamento di scarichi domestici o assimilati, previo assenso del soggetto gestore;
  - h) abbattere alberi, appartenenti a specie non incluse nell'allegato B, di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, ferma restando la tutela della pubblica incolumità; negli ambienti forestali, vale esclusivamente quanto previsto dal Titolo III;
  - i) abbattere completamente querce di specie autoctone deperienti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
  - j) transitare con mezzi meccanici su terreni innevati ai sensi dell'articolo 28 comma 1 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica*", fatti salvi i casi previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 28 della stessa legge regionale; per i percorsi individuati dai Comuni ai sensi dell'articolo 28, comma 6 della l.r. 2/2009 è necessario effettuare la procedura di valutazione di incidenza;
  - k) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, allevate, coltivate od ornamentali e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;
  - l) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 "*Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità*";
  - m) svolgere attività di guerra simulata;
  - n) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Il proponente della manifestazione è tenuto a darne comunicazione al soggetto gestore. In assenza di risposta entro trenta giorni dalla comunicazione la manifestazione è da considerarsi autorizzata. Nel caso di manifestazioni già precedentemente autorizzate che vengono riproposte con le modalità delle passate edizioni non è necessario presentare una nuova richiesta di assenso. E' sufficiente darne comunicazione al soggetto gestore;
  - o) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
  - p) realizzare impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole o alle strutture ricettive di montagna, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt;
  - q) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore;

- r) Utilizzo di munizionamento al piombo.
- s) effettuare l'apertura dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- t) esercitare l'attività venatoria da appostamento fisso, fatta esclusione per le postazioni funzionali agli interventi di controllo demografico del cinghiale;
- u) realizzare impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;
- v) aprire cave , se non nell'ambito di progetti di tutela delle specie e di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario;
- w) effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione di specie d'interesse conservazionistico, senza l'assenso del soggetto gestore;
- x) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della l.r. 32/1982, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11, comma 6 della medesima legge;
- y) svolgere attività di pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;
- z) effettuare imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi. Gli interventi specifici dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;
- aa) effettuare il decollo, l'atterraggio, lo sbarco di persone e sorvolo a quote inferiori ai 500 metri dal suolo con aereomobili a motore per finalità turistico-sportive fatto salvo specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore condizionata all'espletamento della procedura di valutazione di incidenza. I sorvoli effettuati con altre finalità, compresi i velivoli a comando remoto, dovranno comunque essere autorizzati dal soggetto gestore. Il soggetto gestore potrà regolamentare con atti successivi le modalità con cui autorizzare i sorvoli;
- bb) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
- cc) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico o entro 50 m dal perimetro delle stazioni di specie vegetali di interesse conservazionistico presenti negli altri ambienti. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti sottoposti a parere vincolante da parte del competente Settore regionale;
- dd) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
- ee) realizzare interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e infrastrutture. In tal caso gli interventi di protezione dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica.

## **Art. 4** *(Obblighi)*

1. Nel sito della Rete Natura 2000 “Sorgenti del Belbo” IT1160007 è fatto obbligo di:
- a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti; inclusi i castagni da frutto, fatto salvo quanto previsto per gli ambienti forestali dal Titolo III;
  - b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri) inclusi i castagni da frutto, fatto salvo quanto previsto per gli ambienti forestali;
  - c) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste dai piani di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
    - 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
    - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
    - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
    - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
    - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;
  - d) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna gli elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità o interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati. In particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
  - e) intervento di reintroduzione e ripopolamento di specie selvatiche animali o vegetali autoctone deve essere oggetto di specifico Piano volto alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle “Liste rosse”, protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale; il piano dev'essere redatto seguendo le linee guida ministeriali o protocolli internazionali e sottoposto ad autorizzazione del Soggetto Gestore previo parere del Centro di Referenza Regionale competente;

- f) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'allegato B, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'Allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web: [http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela\\_amb/esoticheInvasive.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm).
- g) individuare e segnalare le aree con presenza di specie vegetali di interesse conservazionistico, su indicazione del Centro per la Biodiversità Vegetale costituito presso l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, e porre in essere le azioni necessarie ad impedire attività antropiche, potenziali o in atto, lesive dello stato di conservazione delle medesime;
- h) rimuovere i cavi sospesi e i relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
- i) far pervenire al soggetto gestore tutti i dati di presenza, o censimento relativi all'avifauna stanziale e migratoria oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza in relazione al loro stato di conservazione.
- j) sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza l'istituzione delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agrituristiche venatorie (AATV) o il rinnovo delle concessioni in essere se situate ai confini del Sito.

## **Art. 5**

### *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
  - a) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sul Sito della Rete Natura 2000 IT1160007 "Sorgenti del Belbo";
  - b) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
  - c) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;
  - d) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio del Sito della Rete Natura 2000 IT1160007 "Sorgenti del Belbo";
  - e) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
  - f) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
  - g) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;
  - h) redazione di Piani Pastorali Aziendali, sia per i pascoli di proprietà privata che in sede di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, con individuazione delle tipologie pastorali piemontesi e correlazione con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;
  - i) esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati

annualmente con il soggetto gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;

- j) predisposizione ed attuazione, per i pascoli di proprietà pubblica, di progetti specifici in applicazione del piano pastorale aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat pastorali di interesse conservazionistico;
- k) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
- l) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
- m) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
- n) riduzione dell'impatto dell'illuminazione artificiale, anche ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 "*Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche*", perseguendo i seguenti obiettivi:
  - 1. minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;
  - 2. minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato); 11
- o) piani di conservazione *ex situ* per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di traslocazione, rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;
- p) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia della Rete Natura 2000 IT1160007 "Sorgenti del Belbo" da parte degli Istituti venatori (comprensori alpini, ambiti territoriali di caccia, aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo venatorie) ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria sul territorio di competenza;
- q) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali cornacchie e volpi;
- r) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- s) individuare la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, nell'ambito del piano di gestione o a cura del soggetto gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
- t) porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza dei siti sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
- u) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
- v) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici.

**2.** Nel Sito della Rete Natura 2000 IT1160007 "Sorgenti del Belbo" sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;

b) porre in essere, in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo anche potenziale nel sito, piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione finalizzati al controllo /eradicazione.

**3.** Sono inoltre da promuovere le seguenti buone pratiche:

a) misure di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione causato dalle linee elettriche già esistenti; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi elicord o nell'interramento dei cavi. In particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;

b) misure di prevenzione del rischio di collisione causato da cavi e dalle funi degli impianti di risalita e delle teleferiche;

c) sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna;

d) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione;

e) accordi con i gestori dei comprensori sciistici per la pratica dello sci compatibile (stazioni ecosostenibili);

f) attività volte a rendere compatibile con la conservazione di specie e habitat naturali la pratica, dello sci di fondo, delle racchette da neve, e dell'escursionismo pedonale su terreno innevato, se necessario individuando itinerari preferenziali o obbligatori, delimitando le aree maggiormente sensibili, promuovendo iniziative di sensibilizzazione dei praticanti gli sport invernali;

g) programmazione e realizzazione, in accordo con il soggetto gestore, a cura degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie, degli interventi di miglioramento ambientale volti al mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, secondo le indicazioni della normativa statale e regionale in materia.

h) favorire la riconversione delle colture intensive in prati stabili.

## **Art. 6**

### *(Monitoraggi e piani di azione)*

**1.** Il Soggetto Gestore, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009:

a) raccoglie, secondo i dettami delle linee guida regionali, i dati relativi alle specie inserite negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, nonché delle altre specie di particolare interesse conservazionistico (All. A tabella 2), li inserisce nelle Banche Dati Naturalistiche Regionali;

b) conduce con criteri scientifici il monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario, seguendo le linee guida regionali, al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali;

c) valuta periodicamente lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui alla lettera a). in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le misure di conservazione sito-specifiche;

d) collabora alla predisposizione di piani d'azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;

e) attua programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;

f) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.

**2.** Il soggetto gestore predispone dei piani di monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle tendenze dinamiche degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico secondo le modalità di cui all'Allegato A Tabella 3.

**TITOLO III**  
**MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE**  
**AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO**  
**IT1160007 - "SORGENTI DEL BELBO"**

**Art. 7**

*(Ambito di applicazione)*

- a) Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per i siti della Rete Natura 2000, così come descritte nell'Allegato A.
- b) In funzione della presenza significativa, all'interno del Sito, di tipologie ambientali di cui all'Allegato A, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione.
- c) Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I, II, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza.

**CAPO I – AMBIENTI FORESTALI**

**Art. 8**

*(Disposizioni generali)*

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1160007 "Sorgenti del Belbo", fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009 che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209 si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. le presenti Misure di Conservazione sitospecifiche ed i piani di gestione eventualmente approvati dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.
2. Il Piano Forestale Aziendale, fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 4, è integrato dalle presenti misure di conservazione sito specifiche per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso.

**Art. 9**

*(Divieti)*

1. Nel sito è vietato:
  - a) effettuare il trattamento a tagli successivi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
  - b) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di ingegneria naturalistica ovunque possibile;
  - c) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
  - d) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco;
  - e) l'apertura di vie di esbosco temporanee per trattori senza l'assenso del soggetto gestore.

- f) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;
- g) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide, etc.)

### **Art. 10** *(Obblighi)*

#### **1. Nel Sito si applicano i seguenti obblighi:**

- a) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 1 ettaro, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
- b) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
- c) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadrati;
- d) le fustaie disetanee sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
- e) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto robinieti e castagneti;
- f) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti della lettera c) dell'articolo 25 delle presenti misure di conservazione;
- g) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna dal 1° aprile al 15 giugno, nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio. Periodi diversi potranno essere indicati nei piani di gestione;
- h) i boschi e i singoli alberi in corrispondenza o al ciglio di pareti rocciose, forre, versanti rupicoli con emergenze del substrato roccioso su più del 50 per cento della superficie di intervento sono lasciati in evoluzione libera;
- i) in tutti gli interventi selvicolturali valorizzare le specie arboree autoctone localmente meno rappresentate o sporadiche;
- j) nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo o eradicazione di specie legnose esotiche invasive elencate nella DGR 23/2975 del 29/02/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i robinieti per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari rilasciando una copertura minima pari ad almeno il 25% e tutti gli esemplari appartenenti a specie autoctone diverse da robinia e per le quali è comunque ammesso il diradamento sulle ceppaie;
- k) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo gli interventi di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, e condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure di conservazione, per i quali è richiesto l'assenso del soggetto gestore (silenzio assenso), ;
- l) gli alberi da lasciare all'invecchiamento indefinito, di cui al successivo comma 2 lettera a) devono essere individuati permanentemente e georeferenziati dal Soggetto Gestore per gli interventi soggetti alla comunicazione semplice e dal proponente per quelli con progetto di taglio da autorizzare;
- m) i capitolati per la vendita di lotti boschivi pubblici, per la concessione in affitto di superfici forestali e i regolamenti comunali per l'esercizio degli usi civici devono essere coerenti e coordinati con le presenti misure di conservazione;

#### **2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:**

- a) è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
- b) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
- c) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- d) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- e) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;
- f) è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3;

**3.** Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento ed eventuali prescrizioni del soggetto gestore qualora più restrittive, negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT 1160007 "Sorgenti del Belbo", è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
- b) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009;
- c) l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 20 per cento della necromassa presente previo assenso del soggetto gestore;
- d) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali in altra destinazione o qualità di coltura;
- e) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco;
- f) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario;

## **Art. 11**

*(Attività da promuovere e buone pratiche)*

**1.** Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1160007 "Sorgenti del Belbo" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;

- b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperienti, in misura non inferiore al 10 per cento della massa complessiva del popolamento;
- c) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;
- d) anche su proprietà privata l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
- e) in carenza di necromassa quali-quantitativamente adeguata, in piedi e al suolo, effettuare interventi volti a far morire in piedi o abbattere alberi idonei con diametro > 30 cm
- f) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
- g) il ripristino naturalistico di stagni, pozze di abbeverata, , fossi e muretti a secco;
- h) nei cantieri forestali l'impiego di sistemi di esbosco a ridotto impatto, quali risine e le gru a cavo, in alternativa allo sviluppo di nuova viabilità forestale.
- i) nelle sistemazioni idraulico-forestali, privilegiare l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;
- j) incentivare la certificazione di gestione forestale sostenibile e responsabile secondo gli standard internazionali (PEFC, FSC);
- k) rilevamenti fenologici sulle specie di interesse conservazionistico.

## **Art. 12**

*(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)*

**1.** La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picidi; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento;
- b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
- c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento;
- d) alberi con nidi di picidi. Scegliere gli esemplari di maggior diametro o, a parità di diametro, a quelli nati da seme;
- e) castagni con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b). Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- f) castagni di diametro maggiore, con priorità per quelli nati da seme;
- g) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picide; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior

diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;

- h) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- i) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.

**2.** Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia e facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale o alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.

**3.** Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- b) individuazione di nuclei di querce da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
- c) mantenimento e creazione di filari a prevalenza di querce nelle aree agricole;
- d) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
- e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di *Quercus*, *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità.

### **Art. 13**

*(Norme per i Quercocarpinieti di alta pianura e degli impluvi collinari (Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli – 9160)) (Cod. Palearctic 41.28)*

**1.** È vietato:

- a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno;
- b) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'allegato C in popolamenti con meno di 10 soggetti portaseme di querce e 10 soggetti portaseme di specie sporadiche ad ettaro;
- c) il governo a ceduo.
- d) realizzazione di nuova viabilità forestale o vie di esbosco che richiedano movimenti terra;

**2.** È obbligatorio:

- a) nei casi in cui sia previsto l'assegno al taglio, la contrassegnatura delle piante da asportare è eseguita previo parere da richiedere al soggetto gestore;
- b) la conversione dei cedui in governo misto o in fustaia disetanea;
- c) la conversione del governo misto in fustaia disetanea nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;
- d) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;
- e) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta culturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri;

- f) che il periodo di curazione e il turno della componente a ceduo del governo misto non siano inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
- g) in presenza di esemplari di faggio, rovere, sorbi, melo e pero, di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire questi vanno favoriti nella selezione anche a scapito delle specie costruttrici del querceto-carpineto;
- h) in caso di moria o schianto del querceto nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 20 per cento. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat idonee alle condizioni e dinamiche stagionali.

**3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:**

- a) contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all'Allegato B, anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
- b) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;
- c) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione.
- d) effettuare interventi di rinfoltimento delle specie arboree tipiche dell'habitat, per il miglioramento dello stato di conservazione, fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico.
- e) Incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma e/o vivaio forestale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- f) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti l'habitat dove sono stati effettuati interventi migliorativi dei popolamenti di specie tipiche;
- g) campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, prioritariamente di *Quercus crenata* e *Hyacinthoides italica*.

**Art. 14**

*(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0\*) (Cod. Palearctic 44.30)*

**1. È vietato:**

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti impaludati o su suoli torbosi con significativa presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
- d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
- e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 delle presenti *Misure di Conservazione sito specifiche*;

- f) negli alneti di ontano bianco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 delle presenti *Misure di sito specifiche*, in caso di senescenza generalizzata è ammessa la ceduzione, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato dall'intervento; si mantengono i portaseme, anche di altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
- g) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata;

**2. È obbligatorio:**

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 50 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassinetti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
  1. per i cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia o il governo misto;
  2. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30 per cento della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di almeno il 50 per cento di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 10 comma 2 delle presenti *Misure di Conservazione sito specifiche*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni.
  3. Le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; se per gruppi, questi devono essere inferiori ai 1000 metri quadri con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 metri cubi e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 10, comma 2 delle presenti *Misure di Conservazione sito specifiche*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni
  4. È obbligatorio il rilascio degli esemplari di ontano nero con diametro superiore ai 40 cm, oltre a quanto previsto dagli articoli 10 e 12 delle presenti *Misure di Conservazione sito specifiche*.
- c) gli interventi sulla Robinia e sull'Ailanto devono essere effettuati secondo modalità specifiche definite sulla base della bibliografia di settore e in accordo con le linee guida regionali indicate per la gestione delle specie esotiche invasive, in allegato del D.G.R. 23-2975 del 29 febbraio 2016;

**3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:**

- a) favorire i popolamenti di pioppo nero indigeno e, laddove non più presenti, ricrearne con impianti;
- b) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- c) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- d) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- e) contrastare le specie esotiche invasive con impiego di prodotti a bassa persistenza e rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- f) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforie autoctone

- riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- g) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.
  - h) Incentivare attività di conservazione ex situ delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
  - i) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti l'habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, dell'evoluzione delle condizioni idrodinamiche dell'habitat, ecc.);
  - j) monitoraggi di controllo dell'espansione delle Robinie e della metodologia di contenimento;
  - k) campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
  - l) sperimentazione di tecniche di intervento sulle Robinie.

### **Art.15**

*(Norme per i Castagneti (Boschi di Castanea sativa – 9260)) (Cod. Palearctic 41.90)*

#### **1. È vietato:**

- a) prelevare i portaseme di altre specie autoctone presenti con meno di 25 soggetti ad ettaro;
- b) abbattere o indebolire i castagni da frutto con diametro >70 centimetri, anche se deperienti o morti, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità.

#### **2. È obbligatoria:**

- a) la gestione secondo quanto previsto dai seguenti punti, indipendentemente dalla forma di governo e trattamento:
  - 1) turno minimo di 20 anni,
  - 2) non è fissato un turno massimo,
  - 3) nei tagli di maturità devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 30 per cento della copertura e fino al 10 per cento di copertura della betulla. Qualora la copertura delle altre specie sia inferiore al 30 per cento è necessario il rilascio di castagni a gruppi fino al raggiungimento del 30 per cento,
  - 4) i tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento,
  - 5) le epoche di intervento sono quelle dei cedui;
- b) nei popolamenti degradati da incendio, galaverna e agenti patogeni o inseriti in stazioni non idonee alla specie, in cui non sussistono soggetti stabili che consentano di rispettare le norme di cui ai precedenti punti, è ammessa la rigenerazione delle ceppaie di castagno con polloni deperiti, previo parere di conformità del soggetto gestore.
- c) mantere gli alberi di grandi dimensioni.

#### **3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:**

- b) mantenimento delle pratiche colturali nei popolamenti da frutto;
- c) diradamenti dei polloni intercalari da effettuarsi almeno ogni 10 anni per differenziare gli assortimenti;
- d) contenimento attivo e sgombero delle specie esotiche o estranee all'ambiente, anche non in grado di rinnovarsi e inclusa la robinia;
- e) assistenza alla rinnovazione da seme di castagno e delle altre latifoglie autoctone stabili, con sfollo dei polloni di castagno concorrenti e anche con rinfoltimenti.
- f) incentivazione economica di interventi fitosanitari

- g) cartografia dei castagneti attualmente degradati;
- h) monitoraggi floristico-vegetazionali sulle dinamiche e sullo stato fitosanitario dei popolamenti
- i) mantenimento delle fasce ecotonali
- j) incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat.

## **CAPO II - Ambienti aperti**

### **Art. 16**

#### *(Divieti)*

**1.** Negli ambienti aperti del sito della Rete Natura 2000 IT1160007 “Sorgenti del Belbo” è fatto divieto di:

- a) Negli habitat aperti con presenza di specie di interesse conservazionistico o di rilevante importanza per la conservazione degli habitat, segnalate dal Centro per la Biodiversità Vegetale, il soggetto gestore può interdire lo svolgimento di attività (pascolamento, sfalci, decespugliamenti, tagli, trasemine, ecc.) fino alla fruttificazione o disseminazione delle specie medesime;
- b) abbattere esemplari arborei isolati di grandi dimensioni, anche senescenti, deperienti o con cavità, fatte salve esigenze legate alla sicurezza.

### **Art. 17**

#### *(Obblighi)*

**1.** Negli ambienti aperti del sito della Rete Natura 2000 IT1160007 “Sorgenti del Belbo” si applicano i seguenti obblighi:

- a) rimozione dei cavi sospesi e dei relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
- b) messa in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, delle linee elettriche e dei cavi sospesi già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione.

### **Art. 18**

#### *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

**1.** Negli ambienti aperti del sito della Rete Natura 2000 IT1160007 “Sorgenti del Belbo” sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) il mantenimento e il recupero di prati permanenti e prati pascolo anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali senza entrare in contrasto con gli obiettivi di conservazione di altri habitat di interesse comunitario di elevato interesse conservazionistico nel sito o particolarmente rappresentativi e previo assenso del soggetto gestore;
- b) il ripristino o la creazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, maceratoi, muretti a secco, siepi campestri, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate, boschetti, etc.;
- c) in caso di invasione di nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- d) redazione da parte del soggetto gestore, ed approvazione quale piano stralcio del piano di gestione, di un piano pastorale che definisca il carico zootecnico e i turni di pascolo in

funzione della composizione floristica e della componente faunistica;

- e) utilizzare per gli inerbimenti e le trasemine, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sementi autoctone ottenute da "siti di raccolta" secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 148 "Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale";
- f) rilevamenti fenologici sulle specie di interesse conservazionistico.

### **Art. 19**

*(Norme per le bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile – 6430)(Cod. Palearctic 37.70)*

#### **1. Divieti**

- a) prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive;
- b) nuove captazioni permanenti o temporanee per prelievi ad uso potabile e per l'abbeverata del bestiame;
- c) operazioni di bonifica, drenaggi, modifica di attuali captazioni e ogni altra alterazione del reticolo idrico facente parte del bacino idrologico immissario nell'habitat;
- d) pascolamento, salvo interventi previsti dal soggetto gestore per miglioramenti conservativi dell'habitat;

#### **2. Obblighi**

- a) qualsiasi intervento selvicolturale, compreso il concentramento e l'esbosco, deve essere condotto con l'obiettivo di minimizzare l'impatto sull'habitat, qualora individuato dal soggetto gestore, e secondo le indicazioni impartite dallo stesso;
- b) sulle superfici individuate dal soggetto gestore, contenimento o eradicazione delle specie alloctone invasive;
- c) non creare aperture in ambiente boschivo che possano modificare lo stato dei luoghi;
- d) entro il margine boschivo, gli interventi selvicolturali devono prevedere il rilascio degli arbusti tra l'habitat e la formazione arborea.

#### **3. Buone pratiche:**

- a) incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- b) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat;
- c) decespugliatura degli arbusti invasivi negli habitat degradati e sfalcio periodico da effettuare in alternanza annuale sul 50% della superficie di pertinenza dell'habitat.

### **Art. 20**

*(Norme per le praterie secche su calcare a Bromus erectus (Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (\*stupenda fioritura di orchidee) - 6210 (\*)) (Cod. Palearctic 34.30)*

#### **1. Divieti:**

- a) irrigazioni, concimazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, escluse le restituzioni degli animali al pascolo, e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali.

## 2. Obblighi:

- a) sulle superfici individuate dal soggetto gestore, sentito il parere del Centro per la Biodiversità Vegetale, effettuare lo sfalcio, il decespugliamento e/o il pascolamento tardivamente, dopo la disseminazione di specie di interesse conservazionistico;
- b) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo;
- c) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica: nei brometi con vegetazione aperta il pascolamento deve essere tardivo e il carico mantenibile va calcolato con valore pastorale inferiore a 12, ridotto a 8 se di formazione di taglia bassa fino a 20 cm o con elevata presenza di suolo nudo e rocciosità e/o pendenza rilevante; nei brometi con vegetazione chiusa il pascolamento deve essere tardivo e il carico mantenibile va calcolato con valore pastorale inferiore a 20; nei brometi a *Brachypodium* gr. *pinnatum* (Cod. Palearctic 34.32) il pascolamento deve essere precoce e va previsto un ciclo di utilizzazione, carichi istantanei di animali al pascolo e un carico mantenibile calcolato con valore pastorale inferiore a 17;

## 3. Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale degli animali domestici pascolatori, alternando utilizzazioni più intensive e meno intensive a rotazione negli anni;
- b) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali;
- c) incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- d) effettuare interventi di traslocazione di specie strutturanti e/o di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, per il miglioramento dello stato di conservazione o in presenza di habitat degradati;
- e) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, impatto del pascolamento, ecc.);
- f) tagli e decespugliamenti per contrastare l'insediamento di specie arboree e arbustive;
- g) modalità di pascolo atte al contenimento della diffusione delle specie erbacee non appetibili agli animali e impoverenti la diversità floristica dell'habitat;
- h) acquisto di terreni in presenza di superfici in abbandono, particolarmente rappresentative dell'habitat nel Sito.

## Art. 21

(Norme per le praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*) – 6410) (Cod. Palearctic 37.31)

## 1. Divieti:

- a) modificare il regime e il livello della falda superficiale;
- b) pascolare o sfalciare le eventuali zone a torbiera e quelle a megaforie idrofile associate, e in generale le aree a falda affiorante o in condizioni di suolo non portante;
- c) pascolare, fatto salvi interventi di ripristino dell'habitat o attività sperimentali atte al miglioramento dello stato di conservazione, autorizzate dal soggetto gestore;
- d) effettuare più di un intervento di sfalcatura all'anno;
- e) utilizzare concimi di origine animale o fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari nelle aree a falda affiorante.

## 2. Obblighi:

- a) in presenza di *Gladiolus palustris* è ammesso lo sfalcio solo dopo la sua disseminazione;
- b) negli interventi di sfalcatura, il materiale risultante dallo sfalcio deve essere rimosso dall'habitat;
- c) il pascolamento, ove stabilito dal soggetto gestore, deve avvenire previa sfalcatura, effettuata per consentire una miglior appetibilità agli animali pascolatori; entrambe le operazioni devono essere eseguite a fine estate.

## 3. Buone pratiche:

- a) effettuare gli interventi in epoca tardiva per non interferire con la fruttificazione delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
- b) effettuare interventi di sfalcatura, decespugliatura e/o taglio di alberi, atti al mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat e della diversità floristica;
- c) attuare interventi di ingegneria naturalistica atti a contenere temporaneamente il flusso idrico di fossi o canali naturali o artificiali e il drenaggio.
- d) Incentivare attività di conservazione dei semi in banca del germoplasma delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- e) effettuare interventi di traslocazione di specie strutturanti e/o di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, per il miglioramento dello stato di conservazione o in presenza di habitat degradati;
- f) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti l'habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, dell'evoluzione delle condizioni idrodinamiche dell'habitat, ecc.);
- g) campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, prioritariamente di *Carex hartmanii*;
- h) creare piccole pozze per favorire la riproduzione della fauna e della flora acquatiche.

## **CAPO III – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere**

### **Art. 22**

*(Obblighi generali per i piani di gestione)*

- a) analisi della compatibilità dei prelievi idrici attuali con la conservazione degli habitat e delle specie;
- b) analisi della compatibilità degli scarichi urbani e delle attività produttive con la conservazione degli habitat e delle specie;
- c) regolamentare gli accessi alle rive al fine di evitare il degrado della vegetazione riparia, individuando appositi percorsi, anche tramite passerelle; non è ammessa la realizzazione di nuovi percorsi lungo le sponde.

### **Art.23**

*(Divieti)*

1. Negli ambienti di acque ferme, paludi e torbiere del sito della Rete Natura 2000 IT1160007 "Sorgenti del Belbo" è fatto divieto di:

- a) prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti e allagamento permanente delle zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore interesse conservazionistico per il

sito, sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o previo assenso del soggetto gestore; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

- b) nuove captazioni permanenti o temporanee, interventi di bonifica, drenaggi, modifica di attuali captazioni e ogni altra alterazione del reticolo idrico facente parte del bacino idrologico immissario nell'habitat sono soggette ad assenso del soggetto gestore fatto salvo l'eventuale espletamento della valutazione di incidenza;
- c) eliminazione o taglio della vegetazione autoctona acquatica, galleggiante e sommersa, e della vegetazione ripariale entro una fascia di 10 metri dalla riva dei laghi naturali, salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dal soggetto gestore e per la manutenzione di altre infrastrutture presenti e autorizzate (passerelle, ecc);
- d) accesso alle sponde attraverso la vegetazione palustre durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1°marzo – 31 luglio), sono fatti salvi motivi di monitoraggio e ricerca;
- e) utilizzare e spandere fanghi di depurazione e effluenti zootecnici (liquami e letami), in corrispondenza di sorgenti, zone umide;
- f) svolgere attività turistico – ricreative e campeggio occasionale entro i 20 m dal perimetro degli habitat.

#### **Art. 24**

*(Obblighi)*

**1.** Negli ambienti di acque ferme, paludi e torbiere del sito della Rete Natura 2000 IT1160007 “Sorgenti del Belbo” è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) rinnovo di concessioni per prelievi idrici in paludi e zone umide permanenti e temporanee;
- b) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi;
- c) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, con l'esclusione di quelli domestici;

#### **Art. 25**

*(Attività da promuovere e buone pratiche)*

**1.** Negli ambienti di acque ferme, paludi e torbiere del sito della Rete Natura 2000 IT1160007 “Sorgenti del Belbo” sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) la razionalizzazione dei percorsi lungo le sponde eliminando o deviando quelli non compatibili con le finalità di conservazione del sito;
- b) a creazione e/o manutenzione di fasce tampone senza lavorazioni del suolo per almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua;
- c) la riduzione dell'utilizzo fertilizzanti nelle colture insistenti sui bacini lacustri, anche sostituendo le colture in atto con altre meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- d) l'impiego in agricoltura di approcci e tecniche alternative non chimiche all'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- e) l'eliminazione o la riduzione delle captazioni idriche per ripristinare un adeguato stato di conservazione degli ecosistemi acquatici;
- f) il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;

- g) il mantenimento o il ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa dei terreni circostanti l'area umida;
  - h) gli interventi volti al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento e alla creazione delle zone umide e della vegetazione di ripa;
  - i) il mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo;
  - j) monitoraggio dello stato ecosistemico e idrobiologico dei corpi idrici afferenti agli habitat.
2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) interventi di riprofilatura volti a massimizzare la diversificazione del perimetro delle sponde e ridurre la pendenza.

## CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

### Art.26 (Divieti)

1. Negli ambienti di acque correnti del sito della Rete Natura 2000 IT1160007 “Sorgenti del Belbo” è fatto divieto di:

- a) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d’acqua, canali e fossati;
- b) intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell’arco dello stesso anno su entrambe le sponde dei corsi d’acqua, canali e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito, che definisce altresì le modalità di alternanza nello spazio e nel tempo dei suddetti interventi, tenuto conto anche delle esigenze idrauliche e agronomiche;
- c) accedere alle aree di nidificazione di uccelli di greto in periodo riproduttivo, laddove individuate e segnalate, eventualmente anche cartograficamente, dal soggetto gestore;
- d) accedere ad aree con accesso regolamentato in difformità alle disposizioni gestionali stabilite.

### Art. 27 (Obblighi)

1. Negli ambienti di acque correnti del sito della Rete Natura 2000 IT1160007 “Sorgenti del Belbo” si applicano i seguenti obblighi:

- a) in caso di rifacimento di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali attraversamenti di strade e altre infrastrutture che causino una interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell’alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione;
- b) opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione degli alvei sono ammessi unicamente qualora indispensabili ai fini della protezione idraulica di infrastrutture o di insediamenti urbani consolidati e in assenza di soluzioni alternative a minore impatto; in tali casi è comunque obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.) e di compensazione, la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione; si intendono esclusi da tale obbligo gli eventuali interventi di modificazione degli alvei necessari per favorire la riattivazione della dinamica fluviale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b) ed il ripristino della funzionalità di derivazioni irrigue esistenti attuato mediante savanelle;
- c) la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, intesi come le zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d’acqua per i quali sono definite, e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come “beni demaniali – ramo acque”, si effettua secondo quanto segue:
  - 1) all’interno dell’alveo inciso:
    - il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l’ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
    - la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;
  - 2) fuori dall’alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda:

- il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
  - il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo.
- 3) fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambienti forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità al capo I del titolo IV delle presenti misure di conservazione;
  - 4) i tagli di cui ai punti 1) e 2) sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni. Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;
  - 5) qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno. Periodi diversi potranno essere individuati nei piani di gestione; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio;
  - 6) in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio di singole piante che possono recare danno alla loro funzionalità;
- d) creazione e mantenimento di fasce tampone di prato permanente o arboree/arbustive autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua naturali. La presente disposizione è estesa anche a canali irrigui e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito.
- 2.** Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, nei siti della Rete Natura 2000 con ambienti delle acque correnti è necessario espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:
- a) realizzazione di sbarramenti idrici e di interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde, tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, regimazioni, arginature, estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riduzione della superficie di isole ovvero di zone affioranti;
  - b) eventuali interventi sulla vegetazione arborea per la messa in sicurezza della navigazione o per motivi idraulici;
  - c) nuovi prelievi idrici, rinnovi di concessioni già esistenti e attività che comportino la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico;
  - d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi;
  - e) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, con l'esclusione di quelli domestici.

## **Art. 28**

### *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

- 1.** Negli ambienti di acque correnti del sito della Rete Natura 2000 IT1160007 "Sorgenti del Belbo" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) controllo e riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
  - b) interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione della funzionalità fluviale delle sponde e dei corsi d'acqua, previo assenso del soggetto gestore;;
  - c) all'interno delle golene sostituzione di seminativi e piantagioni di pioppo con zone umide, prati umidi, prati gestiti a fini naturalistici, prati permanenti, boschi ripari;
  - d) mantenimento di alberi e arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali;

- e) interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e vegetazione discontinua;
- f) ripristino di fasce ripariali naturali, prati stabili, zone umide perifluviali temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone anche tramite la messa a riposo dei seminativi e di consolidare la funzione di corridoi ecologici dei corsi d'acqua;
- g) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di fitosanitari e fertilizzanti;
- h) richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici;
- i) creazione di fasce tampone di prato permanente o arbustive, evitando l'impiego di fitosanitari e le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua;
- j) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati;
- k) individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario;
- l) contenimento ed eradicazione delle specie vegetali alloctone inserite nell'Allegato B;
- m) nel periodo invernale favorire lo sgombero di materiale legnoso completamente sradicato portato depositato sul greto dei fiumi, su precisa indicazione del soggetto gestore.
- n) favorire o accelerare la ricostituzione di popolazioni ittiche demograficamente ricche e ben strutturate in ambienti che siano stati sottoposti ad alterazioni ambientali di qualunque genere e dove la ricolonizzazione da parte della fauna ittica non possa avvenire in modo naturale o sia impedita o rallentata da fattori naturali o di origine antropica previo consenso del soggetto gestore ed espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- o) sostenere la produttività ittigenica naturale in quegli ambienti che, per cause antropiche, non sono accessibili (o difficilmente accessibili) ai pesci che necessitano di migrazioni per esigenze trofiche e/o riproduttive;
- p) rilevamenti fenologici sulle specie di interesse conservazionistico.

2. Negli ambienti di acque correnti del sito della Rete Natura 2000 IT1160007 "Sorgenti del Belbo" sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) piani di manutenzione pluriennale, d'intesa con il soggetto gestore, che definiscano la distribuzione spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi.

## **CAPO V - Ambienti agricoli**

### **Art. 29**

#### *(Divieti)*

1. Negli ambienti di agricoli del sito della Rete Natura 2000 IT1160007 "Sorgenti del Belbo" è fatto divieto di:

- a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori di 50 cm, in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore e le modifiche delle camere di risaia che non interessino habitat naturali o

seminaturali;

- b) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione.

### **Art. 30** *(Obblighi)*

1. Negli ambienti agricoli del sito della Rete Natura 2000 IT1160007 "Sorgenti del Belbo" si applicano i seguenti obblighi:

- a) nei seminativi a riposo gli sfalci/trinciature e le lavorazioni sono ammessi dal 1° agosto al 30 settembre;
- b) gli interventi di manutenzione straordinaria su tratti di canali irrigui che presentano elevate perdite d'acqua o con problemi strutturali connessi alla loro messa in sicurezza sono ammessi fermo restando l'obbligo dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di diserbanti, è fatto salvo l'impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive di cui all'Allegato B, nell'ambito di specifici piani previo assenso del soggetto gestore;
- d) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

### **Art. 31** *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

1. Negli ambienti agricoli del sito della Rete Natura 2000 IT1160007 "Sorgenti del Belbo" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche", favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente;
- b) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
- c) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
- d) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide (stagni, sorgenti, pozze di abbeverata, etc.), muretti a secco, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive, piantate;
- e) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali;
- f) adozione di misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide e ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari,

corridoi ecologici, etc.);

- g) favorire la conversione di seminativi a mais verso prati permanenti, o cereali vernini e in generale favorire la conversione a colture a basso consumo idrico;
- h) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- i) utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre falcianti durante lo sfalcio dei foraggi e la trebbiatura di colture cerealicole secondo una modalità di sfalcio svolta dall'interno verso l'esterno;
- j) certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno e in particolare dei pioppeti, secondo gli standard internazionali riconosciuti (PEFC o FSC);
- k) mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- l) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell'agroambiente;
- m) favorire ed incentivare il mantenimento e la creazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole anche con interventi di capitozzature tradizionali;
- n) favorire il mantenimento degli alberi isolati e tradizionali da frutto;
- o) nei frutteti favorire l'impianto o il reimpianto di varietà tradizionali;
- p) rilevamenti fenologici sulle specie di interesse conservazionistico.

## **Art. 32**

*(Prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510)(Cod. Paleartic 38.20)*

### **1. Divieti:**

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

### **2. Obblighi:**

- a) nei prati-pascoli è necessario stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

### **3. Buone pratiche:**

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale del pascolamento al fine di garantire la conservazione degli habitat in condizioni ottimali ovvero garantendo la conservazione di valori di elevata biodiversità e la persistenza di specie di elevato interesse conservazionistico, individuate dal soggetto gestore;
- b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
- c) adozione di epoche di sfalcio ottimali per contemperare gli aspetti produttivi con quelli di un'equilibrata composizione floristica (orientativamente tra spigatura e fioritura della graminacea dominante)
- d) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- e) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;

- f) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.
- g) Individuare "siti di raccolta" in base ai criteri stabiliti dal Decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 148 "Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale", al fine di produzione di sementi per la preservazione.

## **TITOLO IV**

### **MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE**

#### **CAPO I - Specie vegetali**

##### **Art. 33**

*(Disposizioni generali)*

1. il soggetto gestore può interdire la raccolta di piante intere, o parti di esse, delle specie di interesse conservazionistico non incluse negli allegati della Direttiva Habitat o protette dalla normativa internazionale, nazionale e regionale, ovvero da regolamento di fruizione della corrispondente Area protetta, elencate nell'allegato A Tabella 2 delle presenti Misure;
2. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie e in un intorno minimo di 20 metri, salvo diversa disposizione, identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.
3. Il soggetto gestore, sentito il parere del Centro per la Biodiversità Vegetale, può definire aree di particolare interesse conservazionistico per le specie vegetali elencate nell'allegato A Tabella 2 delle presenti Misure.

##### **Art. 34**

*(Misure di conservazione per tutte le specie vegetali di cui all'allegato A Tabella 2)*

#### **1. Divieti**

- a) Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat e per quelle di interesse conservazionistico contrassegnate dal simbolo \* di cui all' Allegato A Tabella 2 è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio e conservazione comprovate e realizzate previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza.
- b) distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie di cui all' Allegato A Tabella 2.
- c) effettuare interventi di traslocazione in assenza di autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore sentito il Centro regionale di referenza;
- d) l'introduzione di specie vegetali non naturalmente presenti nel territorio fitogeografico di riferimento per il sito.

#### **2. Obblighi**

- a) aggiornamento periodico dell'allegato A Tabella 2 delle presenti Misure di Conservazione, sentito il Centro per la Biodiversità Vegetale regionale;
- b) monitoraggio delle specie di interesse conservazionistico contrassegnate dal simbolo \* nell'elenco di cui all'allegato A Tabella 2 secondo il piano di monitoraggio di cui all'allegato A tabella 3 redatto dal Centro per la Biodiversità Vegetale dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime in conformità con quanto previsto all'Art. 6 comma 1 lettera b delle presenti misure di conservazione.

#### **3. Buone pratiche**

- a) interventi di conservazione *ex situ* per le specie di interesse conservazionistico di cui all'allegato A, prioritariamente per quelle contrassegnate da asterisco. La conservazione *ex situ* è effettuata presso la banca del germoplasma e/o il vivaio di flora autoctona del Centro per la Biodiversità Vegetale;
- b) monitoraggio, su indicazione del Centro per la Biodiversità Vegetale, delle specie di interesse conservazionistico non contrassegnate da asterisco dell'allegato A Tabella 2;

- c) eliminazione o contenimento delle specie vegetali alloctone invasive, indicate nell'allegato B entro i 10 m dal perimetro delle stazioni delle specie indicate dalla Direttiva Habitat e delle specie di interesse conservazionistico contrassegnate da asterisco, elencate nell'allegato A delle presenti Misure. Tali interventi devono essere effettuati secondo modalità specifiche definite sulla base della bibliografia di settore e/o su quanto riportato sulle singole specie invasive nelle schede monografiche redatte dalla Regione Piemonte;
- d) individuare nuove stazioni, migliorare gli interventi di conservazione e approfondire le conoscenze sulla biologia, l'ecologia, l'areale di distribuzione, delle specie indicate dalla Direttiva habitat, delle altre specie di interesse conservazionistico di cui all'allegato A, delle specie della flora non vascolare e fungina, nel Sito e nel settore fitogeografico in cui esso è localizzato, attraverso le seguenti attività:
  - 1) inventari;
  - 2) indagini floristiche e campagne di rilevamento sul campo inclusa la raccolta e conservazione di esemplari essiccati finalizzata all'analisi scientifica, al fine di aggiornare lo stato delle conoscenze floristico-vegetazionali e le informazioni nella banca dati floristico-vegetazionale della Regione Piemonte;
  - 3) elaborazione di mappe di distribuzione;
  - 4) valutazione delle categorie e dello stato di conservazione e trend delle popolazioni;
  - 5) valutazione degli habitat per la specie, con indicazione dei fattori di minaccia e pressione;

### **Art. 35**

#### *(Misure a favore di *Gladiolus palustris*)*

#### **1. Divieti:**

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni;
- b) effettuare opere di drenaggio;
- c) pascolo entro 20 m dal perimetro della stazione della specie;
- d) apertura di sentieri, piste forestali e strade lesive del reticolo idrico immissario nell'habitat, e comunque entro i 20 m dal perimetro della stazione della specie.

#### **2. Obblighi:**

- a) individuazione e segnalazione, da parte del soggetto gestore, delle stazioni della specie;
- b) monitoraggio campionario di tutte le stazioni della specie, da compiersi ogni anno, con tecnica di rilevamento indicata dal Centro per la Biodiversità Vegetale;
- c) eventuali operazioni di sfalcio, decespugliamento o taglio di alberi/arbusti, vanno eseguite successivamente alla disseminazione della specie.

#### **3. Attività da promuovere e buone pratiche:**

- a) studi sulla vitalità e la germinabilità dei semi;
- b) studi biologici ed ecologici delle popolazioni presenti nel Sito;
- c) sfalci e/o decespugliamenti da programmare periodicamente, per impedire l'incespugliamento;
- d) eliminare alberi e/o arbusti che ombreggiano totalmente la stazione della specie o che, con la loro espansione, possono creare o creano danno agli individui della specie;
- e) ricercare habitat potenziali per l'insediamento della specie;
- f) individuare protocolli di coltivazione per eventuali operazioni di traslocazione;

## CAPO II - Specie animali

### Art. 36

#### *(Disposizioni generali)*

1. Nel Sito sono consentite le attività di studio, ricerca e monitoraggio inerenti le specie animali di cui all'Allegato A Tabella 2 e delle specie di uccelli migratori e dei loro habitat, svolte a qualunque titolo e nel rispetto delle presenti misure di conservazione, sentito il soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore promuove le attività di cui al precedente comma 1 finalizzate alla definizione dello status di conservazione, del trend evolutivo, delle aree maggiormente significative per la conservazione e delle minacce reali o potenziali, relative prioritariamente alle specie di cui all'allegato A Tabella 2 delle Presenti Misure di Conservazione sitospecifiche e delle specie di uccelli migratori e dei loro habitat.
3. Obblighi:
  - a) Le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere condotte con tecniche non invasive; sono fatte salve eventuali deroghe per le attività di monitoraggio e ricerca autorizzate ai sensi delle disposizioni Comunitarie e Ministeriali e dal soggetto gestore;
  - b) I dati grezzi risultanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2 sul territorio del Sito devono essere trasmessi al soggetto gestore che potrà utilizzarli nel rispetto dei codici deontologici di riferimento;
  - c) Il soggetto gestore svolge con proprio personale e/o collaborando con soggetti pubblici e privati, le attività di cui al precedente comma 1);
  - d) il soggetto gestore, ai fini dell'applicazione delle misure di conservazione di cui al presente Capo II del Titolo IV e sulla base dei criteri di cui alle stesse misure definisce, all'interno del Sito, le aree ed i periodi maggiormente funzionali alla conservazione delle specie (carte della distribuzione, siti di nidificazione, aree di svernamento, mappe di idoneità potenziale, aree di passo per la fauna migratoria);
  - e) in funzione dell'esistenza di minacce reali o potenziali alla conservazione delle specie, il soggetto gestore regola o vieta, anche temporaneamente, l'accesso alle aree di cui al punto precedente;
4. Divieti:
  - a) la cattura con mezzi non selettivi (trappole luminose, trappole a caduta etc.), sono fatti salvi i progetti di ricerca scientifica o monitoraggio autorizzati dal Soggetto Gestore.

### Art. 37

#### *(Canis lupus)*

1. Obblighi:
  - a) Nel territorio del Sito e nelle aree limitrofe, prevedere la messa in atto di un sistema integrato di interventi finalizzati alla protezione degli attacchi da canidi che comprenda, oltre all'uso di recinzioni elettrificate mobili, il ricorso ai cani da guardiania, ai dissuasori acustici e l'adozione di buone pratiche per assicurare il controllo degli animali al pascolo tenendo conto del Documento recepito dalla DG Ambiente della Commissione Europea nel 2015, che descrive le minacce alla conservazione della popolazione di lupo sulle Alpi e Appennino e definisce le azioni chiave da implementare per ridurle, e tenendo conto delle indicazioni e degli indirizzi stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito di uno specifico piano di gestione nazionale. Tali pratiche devono essere estese anche alle aree esterne al Sito, ma in relazione funzionale con esso;
  - b) Il soggetto gestore, nelle aree di propria competenza, effettua e coordina il monitoraggio in conformità a quanto previsto dal DPR 357/97 art. 7 c. 2 per la sorveglianza dello stato di

conservazione della specie. Il monitoraggio deve essere eseguito nel rispetto dello schema nazionale e di popolazione alpina indicato nel “Piano di azione e conservazione del lupo in Italia (2016)” e sulla base di quanto definito nel documento “Strategia, criteri e metodi per il monitoraggio dello stato di conservazione della popolazione di lupo sulle alpi italiane (2014)” sviluppato nell’ambito del Progetto LIFE “WOLFALPS”;

- c) il soggetto gestore, sentito il Centro di Referenza per la Conservazione e Gestione dei Grandi Carnivori della Regione Piemonte, individua le “Aree funzionali alla conservazione della Specie” sulla base delle attività di monitoraggio di cui alla lettera b) del comma 1 del presente Articolo e del “Modello spaziale e Mappa di Idoneità Ambientale per i siti di Riproduzione del Lupo sulle Alpi Piemontesi” (Allegato D) realizzato nell’ambito del Progetto LIFE WOLFALPS);
- d) il Soggetto Gestore tutela i siti di riproduzione documentati nel Sito, ancorchè esterni alle aree di cui alla precedente lettera c) se necessario regolamentandone l’accesso od applicando i disposti di cui all’Art. 3, comma 1), lettera y) delle presenti “Misure di Conservazione sitospecifiche”;
- e) il soggetto gestore per il territorio di propria competenza, salvaguarda le “Aree idonee alla riproduzione della Specie per il territorio della Regione Piemonte” identificate mediante l’allegato D, promuovendo una gestione programmata delle attività antropiche compatibile con le esigenze ecologiche della specie;
- f) Il Soggetto Gestore individua le aree ad alto rischio di mortalità da impatto veicolare per il lupo attraverso l’analisi territoriale del rischio.
- g) In presenza di casi di comprovato o sospetto utilizzo di esche e bocconi avvelenati effettua il controllo e la bonifica del territorio del Sito anche mediante l’utilizzo di unità cinofile antiveleno.

## 2. Divieti

- a) Effettuare qualsiasi attività che preveda l’utilizzo della tecnica di wolf-howling (ululato indotto) non motivata da esigenze di monitoraggio/ricerca e senza l’assenso del soggetto gestore.

## 3. Ulteriori divieti vigenti nelle aree individuate secondo i disposti di cui al precedente comma 1 lettera c):

- a) Effettuare interventi selvicolturali (compreso l’esbosco) nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno; nel restante periodo e fatti salvi eventuali ulteriori limitazioni di cui al capo I, nelle stesse aree sono ammessi esclusivamente:
  - 1. interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
  - 2. la conservazione e/o il ripristino di radure all’interno di superfici forestali, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
- b) Praticare l’attività di controllo demografico del cinghiale, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
- c) la realizzazione di nuove piste forestali ed agrosilvopastorali.

## 4. Attività da promuovere e buone pratiche:

- a) Attività economiche compatibili con la presenza del predatore (eco-turismo, attività agrosilvo-pastorali, creazione di prodotti locali wolf-friendly); programmazione di attività di ecoturismo atta ad evitare situazioni di sovrapposizione temporale e spaziale con i branchi residenti, durante il periodo nella tana (maggio-giugno) e nei rendez-vous (luglio-settembre);
- b) mantenimento di una comunità diversificata di ungulati in grado di assicurare un’adeguata disponibilità di prede per il lupo attraverso una gestione venatoria compatibile con la presenza del predatore;

- c) realizzazione o adeguamento delle recinzioni lungo la rete stradale e ferroviaria funzionale a convogliare il passaggio della fauna selvatica nei corridoi di passaggio;
- d) interventi di mitigazione sulle infrastrutture esistenti atti ad assicurare i corridoi di passaggio per il lupo e altra fauna selvatica, anche nelle zone limitrofe al sito;
- e) gestione e controllo dei cani vaganti e del randagismo canino in particolare di razze canine simili al lupo (cane lupo cecoslovacco) anche tramite la cattura;
- f) monitoraggio, gestione e controllo di eventuali casi di ibridazione di 1° o 2° generazione tra lupo e cane accertata genotipicamente e fenotipicamente previa valutazione ed autorizzazione dell'ISPRA;
- g) monitoraggio dei cani da guardiania problematici e gestione di questi cani tramite l'attivazione di tavoli di coordinamento con Comuni, ASL e altri soggetti competenti.
- h) attività che impediscono la frammentazione degli habitat e che riducono il disturbo antropico associato con lo sviluppo di infrastrutture anche nelle zone limitrofe al sito;
- i) promozione di azioni per la prevenzione del bracconaggio, per il controllo capillare e sistematico del territorio e per la persecuzione degli illeciti con particolare riferimento all'uso di mezzi illegali di cattura e/o uccisione di fauna selvatica (es.lacci, trappole esche avvelenate);
- j) attività di controllo e bonifica continua anche dei territori esterni al Sito con l'utilizzo di unità cinofile antiveleno;
- k) promozione di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione per il pubblico generico, i turisti e gli stakeholder sulle problematiche connesse al bracconaggio (creazione di bacheche o cartelli informativi, incontri di divulgazione e formazione);
- l) cooperazione su attività antibracconaggio, monitoraggio, comunicazione, con gli Enti responsabili delle attività nei territori confinanti con il sito anche in coordinamento con gli Enti competenti nei territori francesi;

### **Art. 38**

*(Misure a favore di Circaetus gallicus e Pernis apivorus)*

#### **1. Divieti:**

- a) disturbare le coppie riproduttive nelle aree di nidificazione;
- b) tagliare gli alberi su cui è costruito il nido e l'area intorno di almeno 50 metri di diametro; il taglio non deve avvenire nel periodo dal 31 marzo al 15 giugno.

#### **2. Obblighi:**

- a) monitorare la popolazione presente, sia essa costituita da adulti che da immaturi e giovani;
- b) monitorare e regolamentare l'accesso alle aree di nidificazione.

### **Art. 39**

*(Misure a favore di Lanius collurio)*

#### **1. Obblighi:**

- a) Realizzare il monitoraggio della popolazione nidificante, tramite il censimento delle coppie riproduttive.

#### **2. Buone pratiche:**

- a) Mantenere aperte le aree a pascolo, evitando il rimboschimento naturale e creando un mosaico a prato/pascolo e arbusti idoneo all'insediamento delle coppie riproduttive.

#### **Art. 40**

*(Misure a favore di Emberiza hortulana)*

1. Buone pratiche:
  - a) Mantenere fasce ecotonali, piccole formazioni arbustive, siepi e filari ai margini delle superfici coltivate, evitando il rimboschimento naturale e creando un mosaico a prato/pascolo e arbusti.
  - b) Realizzare il monitoraggio della popolazione nidificante, tramite il censimento delle coppie riproduttive.



## ALLEGATI

### Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1160007 “Sorgenti del Belbo”, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente e le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito.

**Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1160007 “Sorgenti del Belbo”**

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambienti aperti alpini</li> <li>- Ambienti aperti delle montagne mediterranee</li> <li>- Ambienti steppici</li> <li>- Ambienti misti mediterranei</li> <li>- Corridoi di migrazione</li> <li>- Valichi montani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praterie collinari</li> <li>- Praterie umide</li> </ul>	6210(*), 6410, 6430, 6510
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambienti forestali alpini</li> <li>- Ambienti forestali delle montagne mediterranee</li> <li>- Ambienti misti mediterranei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Castagneti</li> <li>- Querceti mesofili</li> <li>- Vegetazione ripariale arborea</li> </ul>	9160, 9260, 91E0*
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambienti agricoli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praterie</li> </ul>	6510

\* Habitat prioritario

**Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive**

<b>Gruppo</b>	<b>Cod.</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Motivo tutela</b>
<i>Anfibi</i>		<i>Triturus alpestris</i>	Specie inclusa in convenzioni internazionali
<i>Rettili</i>		<i>Natrix natrix</i>	Specie inclusa in convenzioni internazionali
<i>Uccelli</i>	A379	<i>Emberiza hortulana</i>	Specie contenuta nell'Art.4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencata nell'Annesso II della Direttiva 92/43/EEC
	A338	<i>Lanius collurio</i>	Specie contenuta nell'Art.4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencata nell'Annesso II della Direttiva 92/43/EEC
	A072	<i>Pernis apivorus</i>	Specie contenuta nell'Art.4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencata nell'Annesso II della Direttiva 92/43/EEC
<i>Mammiferi</i>	1352	<i>Canis lupus</i>	Specie contenuta nell'Art.4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencata nell'Annesso II della Direttiva 92/43/EEC
<i>Vegetali</i>			
		<i>Carex hartmanii</i> Cajander *	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Daphne laureola</i> L.	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin*	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Hyacinthoides italica</i> (L.) Rothm.	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W. Schmidt) Moench s.l.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Orchis purpurea</i> Huds.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Quercus crenata</i> Lam.	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte

**Tab. 3 - Piano di monitoraggio delle specie inserite negli allegati della Direttiva e di specie di interesse naturalistico**

<i>Vegetali</i>		<i>Carex hartmanii</i> Cajander *	Plot permanente: campionamento	Anni 1
		<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin*	Plot permanente: campionamento	Anni 1
		<i>Hyacinthoides italica</i> (L.) Rothm.	Controllo	Anni 3
		<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	Plot permanente: campionamento	Anni 1
		<i>Quercus crenata</i> Lam.	Controllo	Anni 3

## Allegato B – Elenchi specie alloctone invasive

**Tabella 1 : Specie Animali alloctone**

Entità	problematiche
Scoiattolo americano ( <i>Sciurus carolinensis</i> )	X
Gamberi d'acqua dolce alloctoni (tutte le specie)	X
Rana toro ( <i>Lithobates catesbeianus</i> )	X
Rane verdi alloctone ( <i>Rana</i> . o <i>Pelophylax</i> . <i>ridibunda</i> sensu lato)	X
Nutria ( <i>Myocastor coypus</i> )	X
Testuggini palustri (tutte le specie tranne <i>Emys orbicularis</i> )	X
Molluschi ( <i>Corbicula fluvialis</i> , <i>Anodonta woodiana</i> , <i>Arion lusitanicum</i> , <i>Dreissena Polymorpha</i> )	
Specie ittiche alloctone	
Abramide ( <i>Abramis brama</i> )	
Aspio ( <i>Aspius aspius</i> )	
Barbo europeo ( <i>Barbus barbus</i> )	
Pesce rosso e Carassio ( <i>Carassius</i> . tutte le specie)	
Carpa erbivora ( <i>Ctenopharyngodon idellus</i> )	
Cobite di stagno orientale o misgurno ( <i>Misgurnus anquillicaudatus</i> )	
Gambusia ( <i>Gambusia holbrooki</i> )	
Gobione europeo ( <i>Gobio gobio</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>G. benacensis</i> )	
Luccio europeo ( <i>Esox lucius</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>E. cisalpinus</i> )	
Persico sole ( <i>Lepomis gibbosus</i> )	
Persico trota ( <i>Micropterus salmoides</i> )	
Pesce gatto ( <i>Ictalurus melas</i> )	
Pseudorasbora ( <i>Pseudorasbora parva</i> )	
Rodeo amaro ( <i>Rhodeus sericeus</i> )	
Rutilo o gardon ( <i>Rutilus rutilus</i> )	
Salmerino di fonte ( <i>Salvelinus fontinalis</i> )	
Salmerino albino ( <i>Salvelinus alpinus</i> )	
Sandra o lucioperca ( <i>Stizostedion lucioperca</i> )	
Siluro ( <i>Silurus alanis</i> )	

## Tabella 2 : Specie vegetali alloctone

Elenco specie definito in base alla D.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012 “Identificazione degli elenchi (*Black List*) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative per la diffusione degli stessi” e s.m.i..

Entità	Problematiche per le gestione selvicolturale
<i>Acer negundo</i>	X
<i>Ailanthus altissima</i>	X
<i>Alternanthera philoxeroides</i>	
<i>Amaranthus</i> spp. (solo specie alloctone)	
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	
<i>Ambrosia trifida</i>	
<i>Amorpha fruticosa</i>	X
<i>Apios americana</i>	
<i>Artemisia annua</i>	
<i>Artemisia verlotiorum</i>	
<i>Arundo donax</i>	
<i>Azolla</i> spp.	
<i>Bidens frondosa</i>	
<i>Broussonetia papyrifera</i>	
<i>Buddleja davidii</i>	
<i>Carex vulpinoidea</i>	
<i>Commelina communis</i>	
<i>Cyperus</i> spp. (solo specie alloctone)	
<i>Eichornia crassipes</i>	
<i>Eleocharis obtusa</i>	
<i>Elodea</i> spp.	
<i>Eragrostis curvula</i>	
<i>Fallopia (Reynoutria)</i> tutte le specie	X
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	
<i>Heteranthera reniformis</i>	
<i>Humulus japonicus</i>	
<i>Impatiens balfourii</i>	X
<i>Impatiens glandulifera</i>	X
<i>Impatiens parviflora</i>	X
<i>Lagarosiphon major</i>	
<i>Lemna minuta</i>	
<i>Leptochloa fascicularis</i>	
<i>Lonicera japonica</i>	X
<i>Ludwigia peploides</i>	
<i>Miriophyllum aquaticum</i>	
<i>Murdannia keisak</i>	
<i>Najas gracillima</i>	
<i>Nelumbo nucifera</i>	
<i>Oenothera</i> spp.	
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	X

<i>Paspalum disticum</i>	
<i>Pawlonia tomentosa</i>	
<i>Persicaria nepalensis</i>	
<i>Phytolacca americana</i>	
<i>Prunus laurocerasus</i>	
<i>Prunus serotina</i>	X
<i>Pueraria lobata</i>	X
<i>Quercus rubra</i>	X
<i>Robinia pseudoacacia</i> (*)	
<i>Rudbeckia laciniata</i>	
<i>Senecio inaequidens</i>	
<i>Sicyos angulatus</i>	X
<i>Solanum carolinense</i>	
<i>Solidago gigantea</i>	
<i>Sorghum halepense</i>	
<i>Spiraea japonica</i>	X
<i>Sporobolus</i> spp.	
<i>Trachicarpus fortunei</i>	
<i>Ulmus pumila</i>	X
<i>Woolfia arrhiza</i>	

## Allegato C – Elenco specie forestali autoctone sporadiche

Acer campestre
Acer opulifolium
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Ulmus glabra
Ulmus laevis
Ulmus minor
Fraxinus excelsior
Fraxinus oxyphyllus
Prunus avium
Prunus padus
Malus sylvestris
Pyrus pyraeaster
Taxus baccata
Ilex aquifolium
Sorbus torminalis
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus mougeotii
ibridi di Sorbus spp
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Pinus sylvestris in pianura e collina (sotto i 700 metri s.l.m.)